

Milano, 9 agosto 2019
Prot. 8766

ANCI Lombardia
Alla c.a. Vice presidente di ANCI Lombardia,
Siria Trezzi

Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità
alla c.a. Direttore Generale
dott. Giovanni Daverio

Oggetto: **Osservazioni in merito alla proposta di provvedimento amministrativo:**
“Linee guida per la definizione di procedure uniformi in ordine alla valutazione ed attestazione delle condizioni di indigenza dei nuclei familiari per l’accesso ai servizi abitativi pubblici, ai sensi dell’art.23, comma 3 della L.r. n. 16/2016”

Facendo seguito all’incontro con il Gruppo Tecnico Servizi Abitativi di ANCI Lombardia del 24 luglio u.s., nel corso del quale sono stati approfonditi alcuni aspetti del provvedimento amministrativo in oggetto, con la presente si inviano le osservazioni già espresse nel corso della riunione e alcuni elementi di analisi approfonditi dai referenti del Gruppo tematico Servizio Sociale Professionale degli Enti Locali, del CROAS Lombardia.

Elementi dal quadro normativo regionale di riferimento

- La legge regionale 16/2016 nell’articolo 23 comma 3 nomina solo la soglia ISEE
“I nuclei familiari in condizioni di indigenza accedono ai servizi abitativi pubblici attraverso la presa in carico da parte dei servizi sociali comunali, nell’ambito di programmi volti al recupero dell’autonomia economica e sociale. Ai fini della presente legge, si considerano in condizioni di indigenza i nuclei familiari che dichiarano una situazione economica pari o inferiore all’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) corrispondente ad una soglia di povertà assoluta e di grave deprivazione materiale determinata con regolamento regionale da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, avendo come parametro economico di riferimento l’assegno sociale erogato dall’INPS. Al fine di garantire la sostenibilità economica e di favorire l’integrazione sociale nei servizi abitativi pubblici, le assegnazioni riguardanti i nuclei familiari in condizioni di indigenza presi in carico dai servizi sociali comunali, sono disposte nella misura del 20 per cento delle unità abitative annualmente disponibili. I comuni possono superare la suddetta soglia con riguardo al patrimonio di proprietà comunale, garantendo la copertura delle relative spese di alloggio.”

- Il regolamento regionale 4/2017 nell'articolo 13 comma 1 aggiunge la valutazione delle condizioni personali, familiari e lavorative al fine dell'attestazione di impossibilità a soddisfare i bisogni primari

“Ai fini del presente regolamento sono considerati nuclei familiari in condizioni di indigenza i nuclei che presentano una condizione economica pari o inferiore a 3.000 euro ISEE e per i quali i servizi sociali del Comune di residenza, a seguito di valutazione delle condizioni personali, familiari e lavorative, attestano che l'insieme delle predette condizioni sono tali da non consentire di soddisfare autonomamente i bisogni primari del nucleo stesso.”

- Il regolamento regionale 3/2019 non modifica questi aspetti. Individua le condizioni familiari, abitative, economiche e di residenza che danno diritto a un certo punteggio.

Osservazioni e considerazioni

Preso atto che ai fini della legge regionale 16/2016, sono considerati in stato di indigenza *i nuclei familiari che dichiarano una situazione economica equivalente (ISEE) corrispondente a una soglia di povertà assoluta e di grave deprivazione materiale determinata con regolamento regionale avendo come parametro economico di riferimento l'assegno sociale;*

lette le disposizioni regionali successive che riprendono il tema relativo all'attestazione di indigenza, si ritiene che la proposta in oggetto si discosti dalle definizioni sopraindicate e introduca una diversa interpretazione dello stato di indigenza quando ne stabilisce il riconoscimento attraverso una valutazione dei Servizi Sociali dei Comuni e un'attestazione relativa alle condizioni personali, familiari e lavorative che “certifichi” che le condizioni rilevate sono tali da non consentire di soddisfare autonomamente i bisogni primari del nucleo stesso: in questa accezione, infatti, l'attestazione comprende elementi che vanno al di là della dimensione materiale ed economica collegata, invece, all'attestazione ISSE prevista dalle norme regionali.

Dal punto di vista tecnico e professionale si osserva che:

- Il fatto che un cittadino presenti domanda di accesso ad un servizio abitativo non può implicare automaticamente una presa in carico da parte del servizio sociale. O, com'era nel Rel, c'è un'impostazione “binaria” del servizio, per cui è chiaro sin dall'inizio che non si tratta di una mera assegnazione di alloggio ma di un processo più ampio di inclusione sociale che due componenti (la componente casa e la componente presa in carico), oppure non è deontologicamente corretto oltre che impossibile praticamente. L'assistente sociale non può avviare una presa in carico in assenza di domanda di aiuto.
- Se il solo requisito ISEE appare insufficiente a individuare le situazioni che versano effettivamente in uno stato di maggiore difficoltà al pagamento dell'affitto, allora bisogna intervenire sul regolamento 3/2019, ad esempio aggiungendo una voce relativa alla condizione lavorativa (come richiesto dal regolamento 4/2017). Se si vogliono far “pesare” maggiormente le situazioni con ISEE \leq 3.000 si può rivedere la linearità dei punteggi delle condizioni economiche e se si vogliono far emergere quei redditi “invisibili” all'ISEE ma che modificano sensibilmente le situazioni (es. indennità di



ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI

Consiglio Regionale
della Lombardia

accompagnamento) si può aggiungere una voce. Ciò sarebbe maggiormente rispondente alle indicazioni normative: la legge non parla di valutazioni del servizio sociale ma solo di ISEE.

- Non è appropriato “utilizzare” l’intervento del servizio sociale del Comune e quindi degli Assistenti Sociali per un accertamento delle reali condizioni economiche e lavorative dei componenti del nucleo familiare, perché non è questo il mandato e la funzione della professione.
- Non è nemmeno pensabile di “piegare” lo strumento della presa in carico professionale allo scopo di prevenire situazioni di morosità perché, come già espresso, se non c’è una domanda di aiuto da parte del cittadino non è possibile costruire alcun progetto di inclusione sociale e lavorativa. Non si possono fare progetti “senza le persone” od *obtorto collo*.
- Una “*valutazione delle condizioni personali, familiari e lavorative, attestano che l’insieme delle predette condizioni sono tali da non consentire di soddisfare autonomamente i bisogni primari del nucleo stesso*” non può essere espletata in uno o due colloqui di segretariato sociale, ma per essere valida necessita di un tempo necessario e sufficiente all’analisi tecnica che compete a dei professionisti. A questo riguardo si evidenzia che i tempi di apertura del bando di assegnazione degli alloggi non consentiranno delle valutazioni, ma solo delle mere prese d’atto di dichiarazioni e documentazioni parziali presentate dai cittadini.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene che alcuni contenuti, riguardanti l’intervento dei servizi sociali e del Servizio Sociale Professionale (SSP) dei Comuni, presenti nella proposta di provvedimento amministrativo in oggetto necessitino di revisione e modifica.

Disponibili a collaborare per individuare modalità e procedure che possano rendere uniformi le modalità di accesso ai servizi abitativi pubblici nel rispetto, sia delle indicazioni normative che delle funzioni e attività proprie del SSP, auspichiamo che il confronto avviato nell’ambito del Gruppo tecnico Servizi abitativi di ANCI Lombardia, si sviluppi anche con la Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità di Regione Lombardia.

Cordiali saluti

La Presidente del CROAS Lombardia
Mirella Silvani